

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
SPADAZZI: Previdenza ed assistenza per i patrocinatori legali. (4048)	923
PRESIDENTE	923
LUCIFREDI: Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale. (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato). (854-B)	923
PRESIDENTE	923, 928, 929, 933, 934, 935
GUERRIERI EMANUELE, Relatore	924, 934, 935
KUNTZE	927, 930, 931
LUCIFREDI	927, 930
ANDREUCCI	927, 932
MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	928, 933, 934
PREZIOSI OLINDO	928
COMANDINI	932
AMADEI	934

La seduta comincia alle 9,45.

DANTE, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Spadazzi: Previdenza ed assistenza per i patrocinatori legali (4048).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa dell'onorevole Spadazzi: «Previdenza ed assistenza per i patrocinatori legali».

Detta proposta di legge è stata inserita nell'ordine del giorno della seduta odierna solamente perché, dato l'argomento di cui essa tratta, è evidentemente legata alle proposte numero 1011, 2632 e 3707 sullo stesso oggetto attualmente all'esame del Comitato ristretto già nominato dalla nostra Commissione, e, quindi, perché la Commissione possa determinare di deferire anche questa all'esame del Comitato ristretto.

Ritengo che, se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lucifredi ed altri: Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (854-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Lucifredi, Tozzi Condivi, Viàle, Marengi, Alessandrini, Bartole: «Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale».

La proposta di legge, già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 17 maggio 1962, è stata modificata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 luglio 1962 ed è tornata alla nostra Commissione per la discussione delle modifiche apportate dal Senato.

Comunico che la V Commissione (Bilancio), investita del parere alla nostra Commissione sulle modifiche apportate dal Senato alla

proposta di legge, ha espresso parere favorevole.

Il Relatore, onorevole Guerrieri Emanuele ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Non è più necessario, evidentemente, ricordare il contenuto della proposta di legge che torna al vostro esame, e le ragioni che l'hanno originata, perché tutto ciò è stato esaminato a suo tempo e fatto oggetto di ampia discussione in seno a questa Commissione. Debbo viceversa assolvere al compito di dare brevemente notizia delle modifiche introdotte dal Senato nel testo già approvato dalla nostra Commissione; e dirò senz'altro che non proporrò alla Commissione di rimandare la legge al Senato con nuove modifiche, anche se qualcuna delle innovazioni introdotte giustifichi a mio parere, qualche perplessità, mentre di altre si deve riconoscere che rappresentano dei miglioramenti al testo approvato dalla nostra Commissione, almeno sul piano tecnico.

All'articolo 1 è stata modificata la dizione. Al termine: « agevolazioni... » è stato sostituito il termine: « disposizioni... » Gli onorevoli colleghi ricorderanno che a questo proposito, discutemmo largamente, e infine prevalse il concetto di dare la preferenza alla parola: « agevolazioni... » appunto perché nel riferimento ai « trasferimenti » di fondi rustici era implicito che si trattasse delle agevolazioni fiscali, mentre la parte della legge riflettente il procedimento vero e proprio forma oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 3.

Comunque, si tratta di una questione di forma: agevolazioni e disposizioni si equivalgono. Si potrebbe soltanto dire che, una volta data la preferenza al termine « disposizioni » sarebbe stato forse opportuno modificare anche l'articolo 3, il che non è stato fatto dalla Commissione Giustizia del Senato che ha mantenuto, invece, in detto articolo il termine « agevolazioni ».

Una modifica di maggior rilievo è stata introdotta dalla Commissione del Senato laddove si dice che le disposizioni si applicano ai trasferimenti di fondi rustici, « ... e annessi fabbricati... ». Evidentemente era implicito, nel testo approvato dalla nostra Commissione, il concetto che le disposizioni dovessero applicarsi anche ai trasferimenti dei fabbricati annessi ai fondi rustici, trattandosi di una pertinenza del fondo. La disposizione che riguarda il bene principale non può non riguardare anche la pertinenza. Comunque, l'averlo precisato non nuoce.

Gli articoli 2 e 3 sono rimasti identici.

All'articolo 4 il Senato ha apportato alcune modifiche al primo, secondo, settimo e ottavo comma e ha soppresso il nono comma. Al posto del primo comma, che nel testo della Camera era il seguente:

« Nei casi previsti dagli articoli precedenti può essere inoltrata istanza di riconoscimento di proprietà a mezzo ricorso al pretore del luogo in cui è « sito » il fondo. Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del processo ».

il Senato ha sostituito quest'altro:

« Nei casi previsti dagli articoli precedenti può essere inoltrata istanza di riconoscimento di proprietà a mezzo ricorso al pretore del luogo in cui è « situato » il fondo. Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso ».

Al posto del secondo comma, che nel testo della Camera era il seguente:

« L'istanza è resa nota mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del comune, in cui sono « siti » i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo della pretura, ed è pubblicata per estratto, per una sola volta, nel foglio *Annunzi legali della provincia*. Essa deve essere inoltre notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della istanza; abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi ».

il Senato ha sostituito quest'altro:

« L'istanza è resa nota mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del comune, in cui sono « situati » i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo della pretura, ed è pubblicata per estratto, per una sola volta, nel foglio *Annunzi legali della provincia*. Nelle due pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per la opposizione di cui al terzo comma del presente articolo. La pubblicazione nel foglio *Annunzi legali della provincia* deve essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi. L'istanza deve essere inoltre notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano tra-

scritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale « non perenta » diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi ».

Al posto del settimo comma, che nel testo della Camera era il seguente:

« Il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprietà, costituiscono titolo a « tutti gli effetti e sono soggetti a trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del Codice civile ». La registrazione e la trascrizione sono effettuate coi benefici previsti dall'articolo 2 ».

il Senato ha sostituito quest'altro:

« Il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprietà, costituiscono titolo « per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del Codice civile ». La registrazione e la trascrizione sono effettuate coi benefici previsti dall'articolo 2 ».

Al posto dell'ottavo comma, che nel testo della Camera era il seguente:

« Ogni successiva domanda di rivendicazione non nuoce ai terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti sugli immobili, anteriormente alla trascrizione della domanda medesima ».

il Senato ha sostituito quest'altro:

« Sono salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza di cui al comma precedente, purché l'acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale con cui si faccia valere sull'immobile un diritto di proprietà od altro diritto reale ».

Il nono comma, che nel testo della Camera era il seguente: « La buona fede è presunta », è stato soppresso.

Sono rimasti identici il terzo, il quinto e il sesto comma.

Come si vede, nel secondo comma il Senato ha stabilito che nelle due pubblicazioni mediante affissione nell'albo del comune e nell'albo della pretura deve essere indicato il termine di 90 giorni per l'opposizione di cui al terzo comma del presente articolo. Questa è una modifica certamente utile. Si aggiunge ancora che la pubblicazione nel *Foglio annunci legali* deve essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione

nei due albi. Anche questa è da considerarsi una aggiunta utile, perché sostanzialmente si è voluta evitare la possibilità che la pubblicazione nel *Foglio degli annunci legali* venga fatta quando è già scaduto il termine utile per proporre opposizione, mentre la pubblicazione serve a facilitare la conoscenza da parte del terzo e a porlo nella migliore possibilità di proporre opposizione, ove vi abbia interesse.

Forse sarebbe stato più utile dire che il termine utile per l'opposizione decorre dallo adempimento di tutte le forme di pubblicità previste, anziché prescrivere che la pubblicazione nel *Foglio degli annunci legali* deve essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi, perché vi è da chiedersi che cosa succede quando la pubblicazione non avvenga nel quindicesimo giorno, per circostanze varie. Bisogna in tal caso rifare *ex novo* il procedimento? Ad ogni modo si tratta di rilievi di poco conto sui quali non è il caso di insistere.

L'ultima parte del secondo comma dell'articolo 4 è stata modificata nel senso che l'istanza deve essere notificata a coloro che nel ventennio antecedente la presentazione della stessa abbiano trascritto contro l'istante o i suoi aventi causa, domanda giudiziale non perenta, diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi. Qui mi pare che la Commissione del Senato sia incorsa in una improprietà di linguaggio, perché non esiste più nel nostro sistema processuale civile la perenzione della domanda ed esiste, invece, l'istituto dell'estinzione del processo che è una cosa diversa. D'altra parte sappiamo che l'estinzione del processo non produce l'estinzione dell'azione, che diversi sono gli effetti dell'estinzione del processo secondo che questa si verifichi nel giudizio di primo grado o in quello d'appello o in quello di Cassazione, e sappiamo, infine, che non viene meno anche nel caso di estinzione del processo l'effettivo interruttivo della domanda perché la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data dell'atto interruttivo.

Ad ogni modo il Senato ha inteso limitare l'obbligo della notifica soltanto al caso che vi sia una domanda giudiziale e, quindi, un procedimento per il quale non si sia verificata l'estinzione; parlando impropriamente di domanda non perenta, evidentemente ha voluto riferirsi alle ipotesi dell'estinzione del processo.

Nel primo comma dello stesso articolo 4 il Senato ha preferito l'aggettivo *situato* all'aggettivo *sito*, e può darsi che abbia fatto bene, quantunque nella lingua italiana la pa-

rola *sito* vale tanto come sostantivo quanto come aggettivo.

KUNTZE. In tutte le rubriche dei processi penali si dice « sito ».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Nel settimo comma noi avevamo detto che « il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprietà, costituiscono titolo a tutti gli effetti e sono soggetti a trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del Codice civile ». Il Senato, invece, ha sostituito alla frase « costituiscono titolo a tutti gli effetti e sono soggetti a trascrizione », l'altra: « costituiscono titolo per la trascrizione ». Se dovessi esprimere una preferenza, direi che sono per il testo della nostra Commissione, perché evidentemente il decreto e la sentenza non possono non produrre gli effetti propri di questi titoli, laddove la trascrizione è un adempimento al quale si ha l'obbligo provvedere. Quindi mi pareva giusto dire che i titoli sono soggetti a trascrizione.

Noi avevamo detto all'ottavo comma che « ogni successiva domanda di rivendicazione non nuoce ai terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti sugli immobili, anteriormente alla trascrizione della domanda medesima ». Invece la Commissione del Senato ha modificato: « Sono salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza di cui al comma precedente, purché l'acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale con cui si faccia valere sull'immobile un diritto di proprietà od altro diritto reale ».

Anche qui vorrei dire che mi sembra senz'altro preferibile la formula già approvata dalla nostra Commissione, oltre tutto perché la formulazione adottata dal Senato è stilisticamente impropria. Non si è voluto dire di fatti che sono salvi i diritti dei terzi purché l'acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto prima della domanda, bensì che, nel caso in cui venga proposta una domanda e questa sia accolta, i diritti dei terzi rimangono salvi. Inoltre dal punto di vista sostanziale, la formula del Senato è più restrittiva; noi avevamo detto che sono salvi i diritti dei terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione di una successiva domanda di rivendica, cioè, avevamo fatto salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rivendica, riprendendo una formulazione già

contenuta nell'articolo 1445 del Codice civile in materia di simulazione. Il Senato, invece, ha limitato la salvaguardia dei diritti dei terzi, perché l'ha ancorata all'esistenza un atto trascritto o iscritto anteriormente alla domanda giudiziale.

L'ultimo comma ha richiamato in particolare la mia attenzione. In esso, la nostra Commissione aveva sancito la presunzione della buona fede, ma il Senato ha soppresso il comma. Non so se la soppressione sia dovuta al proposito di richiedere al terzo la prova della buona fede o se sia dipesa dall'essersi ritenuto il comma superfluo, pleonastico. Se si sia ritenuto, cioè, che la presunzione della buona fede scaturisce da un principio generale del nostro diritto, tale da renderne inutile l'affermazione mediante una norma specifica. Se così fosse, come io ritengo, mi permetterei di dubitare dell'opportunità della soppressione, perché la portata generale di questa presunzione del nostro diritto è quanto meno controversa. Non è una cosa pacifica, tanto vero che il nostro codice prevede la presunzione della buona fede all'articolo 1147, in materia di possesso. Se la presunzione avesse una portata generale, bisognerebbe ritenere superflua la menzione specifica contenuta all'articolo 1147. L'articolo 534 poi, che regola gli effetti dei negozi giuridici a titolo oneroso posti in essere dall'erede apparente, dice che sono salvi i diritti dei terzi i quali provino di avere contratto in buona fede. Quindi, è legittimo il dubbio se la presunzione di buona fede costituisca un principio generale che debba ritenersi applicabile in ogni ipotesi. Si è detto della dottrina che, se la buona fede ha il valore di un fatto costitutivo, bisogna darle la prova; se è, invece, la mala fede ad avere un valore impeditivo, allora l'onere della prova si inverte. Ma nel caso nostro si è detto che sono salvi i diritti dei terzi in buona fede. Si può, quindi, pensare che la buona fede ha il valore di un fatto costitutivo e che il presumerne l'esistenza sia opportuno a garanzia soprattutto dei terzi che hanno da far valere diritti ipotecari.

L'ultima modifica riguarda i termini di efficacia della legge: noi avevamo previsto che le presenti disposizioni dovessero essere applicate ai procedimenti iniziati nei tre anni dall'entrata in vigore della legge: il Senato ha portato questi termini a 5 anni. Non ho nulla da obiettare.

Per concludere, non ho da proporre ulteriori emendamenti al testo approvato dal Senato; l'importante è che la legge raggiunga gli obiettivi pratici per i quali è stata pre-

disposta, e mi pare che questi obiettivi saranno raggiunti.

LUCIFREDI. Due sole parole, per ringraziare l'onorevole Presidente per il benevolo accoglimento della richiesta di dare la precedenza alla discussione della nostra proposta di legge. Ringrazio anche l'onorevole Relatore e condivido la sua valutazione, ed in particolare la sua preghiera finale di voler approvare la proposta di legge nel testo modificato dal Senato.

KUNTZE. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Io condivido le preoccupazioni dell'onorevole Lucifredi per una sollecita approvazione di questa legge. Però ci sono modifiche apportate dal Senato che non mi sembra possano essere supinamente accettate dalla competente Commissione della Camera.

Vi sono — come rileva il Relatore — dei miglioramenti di carattere tecnico nella formulazione di alcuni articoli, ma vi sono delle modifiche che mi pare non possano assolutamente essere accettate. Quando, ad esempio, all'articolo 4 si parla di domanda « non perenta » si dice uno sproposito dal punto di vista giuridico, facendo rivivere un istituto che appare definitivamente defunto.

Né possiamo interpretare nel senso di voler intendere che il Senato abbia voluto dire « estinta » invece di « perenta », anche perché non è necessario che illustri gli effetti della perenzione, che secondo il vecchio Codice civile erano diversi da quelli previsti dal vigente Codice di procedura per l'estinzione, in quanto questa differenza è già stata illustrata con completezza dal Relatore.

Io credo che sia indispensabile modificare questo termine attraverso un emendamento il quale chiarisca quale effettivamente sia la volontà del legislatore, anche perché sappiamo qual'è il conto che dei lavori preparatori tiene soprattutto la nostra Cassazione, la quale sostiene che la legge è indipendente dal travaglio preparatorio ed il Magistrato deve attenersi al testo approvato.

Ancor più grave mi pare la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 4, relativo alla buona fede presunta. Noi possiamo anche dire, nei lavori preparatori che « riteniamo che il Senato abbia voluto intendere questo »; ma prima di tutto facciamo noi un'affermazione ipotetica, perché neanche sappiamo quali siano le ragioni che hanno potuto indurre il Senato ad operare questa soppressione. Ad ogni modo, ammesso anche che le conosciamo, questa soppressione — per le ragioni già esposte dal Relatore — mi pare non sia da accogliersi, perché non può assolutamente ammet-

tersi che nel nostro ordinamento giuridico l'istituto della buona fede goda di una presunzione assoluta, per cui questa buona fede abbia a ritenersi presunta quando in una legge ciò non è detto. Evidentemente restano fermi tutti quei contrasti che si sono verificati in dottrina e si sono ripercossi nella giurisprudenza.

Sull'articolo 6 mi permetto dubitare della opportunità del prolungamento del termine da parte del Senato. Questa è una legge che riveste un carattere particolare, vorrei dire quasi eccezionale; di qui la relativa brevità del termine il quale tuttavia è previsto di una ampiezza tale da poter consentire a tutti di accedere ai benefici e alle agevolazioni di questa legge. È un termine — quello fissato dalla nostra Commissione — che consentiva l'applicazione integrale della legge. Portarlo a 5 anni significa, secondo me, mantenere in vita, al di là di quello che sarebbe necessario, una procedura eccezionale rispetto a quella che è la procedura normale. Ad ogni modo, signor Presidente e onorevoli colleghi, noi potremmo anche sorvolare sulla modifica all'articolo 6, ma a me pare che non sia assolutamente possibile accettare le modifiche apportate all'articolo 4, nei due punti sui quali mi sono permesso di richiamare l'attenzione della Commissione.

ANDREUCCI. Vorrei solamente cercare di comprendere (perché, in verità, nel corso di private discussioni svoltesi ieri sera eravamo di parere diverso, il Relatore ed io) il significato della modifica apportata dal Senato all'articolo 4 dove si parla di domanda perenta: « ...abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta... ». Quando noi inserimmo nell'articolo 4 la frase che poi è stata modificata dal Senato: « ...abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali... » ritenemmo che, poiché questa trascrizione era stata posta nel ventennio antecedente, la domanda dell'istante che vuol regolarizzare la sua posizione dovesse essere notificata per accertare se l'istanza può o meno essere ammessa. La trascrizione sta a dimostrare che in quel tempo non è intervenuta l'usucapione: tende perciò ad inficiare quei diritti che praticamente sono fatti valere dall'istante o dai suoi danti causa.

Ora, non comprendo quale necessità ci sia di introdurre questa qualifica di « non perenta » per un'istanza che praticamente è stata abbandonata, o non è stata conclusa e la causa è stata cancellata dal ruolo.

Non solo credo che il termine « non perenta » sia un termine non ortodosso, ma ritengo, tuttavia, che anche proprio per quel significato che intendiamo dare al termine « non perenta » — o che riteniamo si sia voluto darle da parte del Senato — l'aggiunta non abbia alcun rilievo. Ritengo anch'io che questa modifica sia in contrasto con altre modifiche intelligenti apportate alla legge e dall'altro ramo del Parlamento.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con taluni rilievi che sono stati fatti in questa sede dalla precisa e chiarissima relazione del collega onorevole Guerrieri e dall'onorevole Kuntze. Riconosco anch'io, ad esempio, che vi è una grave improprietà di linguaggio laddove si parla di domanda giudiziale « non perenta ». Qui evidentemente si è voluto fare — e in questo credo di andare incontro alla domanda formulata dall'onorevole Andreucci — riferimento alla domanda giudiziale in ordine alla quale non fosse stata dichiarata la estinzione del processo. Questa è la volontà del Senato, il quale, adottando tale formulazione e introducendo questo emendamento, ha voluto, in un certo modo, agevolare la procedura prevista dalla legge evitando agli interessati che di detta procedura intendono servirsi, l'obbligo di notificare una copia dell'istanza anche a coloro che avessero, sì, iniziato una domanda giudiziale, ma che non l'avessero mai coltivata.

Ora, è vero che questa improprietà di linguaggio suona male in una legge fatta oggi dal Parlamento; però vorrei proporre agli onorevoli colleghi questo quesito: tra il rischio di fare una brutta figura di fronte agli interpreti e a coloro che saranno chiamati ad applicare la legge, e il pericolo di veder ritardato l'iter di questa legge, non è da preferire quella prima soluzione? Su questo punto mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione. È poi da vedere se dall'adottare questa formula, sia pure impropria, derivi in qualche modo un danno o un intralcio all'applicazione della legge. A me pare che questo pericolo non sussista, e quindi, dopo tutte le dichiarazioni e i chiarimenti che risultano dal resoconto stenografico, mi pare che si possa lasciar immutata la formula adottata dal Senato.

L'altro rilievo più grave è quello che riguarda la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4, il quale nel testo della Camera diceva: « La buona fede è presunta ».

PRESIDENTE. Dal resoconto stenografico del Senato rilevo molto rapidamente che, laddove si è parlato di domanda non perenta, praticamente si voleva dire « domanda giudiziale che è in vita » e che, se si è depennato il comma ultimo, fu perché il relatore aveva affermato che considerava l'aggiunta come superflua. In fondo era quello che il nostro stesso relatore aveva rilevato.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io stavo accennando all'argomento della buona fede presunta e cercavo di spiegare le ragioni per le quali il Senato si è indotto a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 4. La lettura del resoconto stenografico della seduta della Commissione del Senato, fatta in questo momento, mi conferma che la soppressione è stata determinata dal concetto che fosse una formula pleonastica e come tale meritasse di essere conservata. Io in quella occasione cercai di resistere per difendere il testo approvato dalla Camera, ma evidentemente il Senato andò in contrario avviso e la soppressione fu approvata secondo la proposta del relatore.

Chiarito così questo punto e tenuto conto della discussione del Senato e di quanto oggi noi abbiamo ripetuto e riconfermato, si ha una chiara interpretazione della soppressione del comma; perciò, credo che si possa anche per questo motivo evitare di rimandare la legge al Senato. Io ho sempre condiviso le ragioni di urgenza prospettate dal proponente onorevole Lucifredi e ne sono ancora oggi convinto; per questo mi permetto di associarmi alla proposta del relatore e del proponente perché la Camera voglia oggi approvare integralmente il testo del disegno di legge come ci è pervenuto dal Senato.

PREZIOSI OLINDO. Pur condividendo tutte le osservazioni che sono state fatte sulle modifiche apportate dal Senato al testo da noi approvato, desidero esprimere la mia opinione sulle due questioni che hanno suscitato talune perplessità. La prima questione si riferisce al secondo comma dell'articolo 4, in cui viene precisato che l'istanza di riconoscimento di proprietà dev'essere, inoltre, notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiamo trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.

Mi permetto di far rilevare che non mi sembrano seriamente fondate le preoccupazioni manifestate da alcuni colleghi. È stato, infatti, osservato che l'espressione « non perenta » è

impropria dal punto di vista giuridico, perché la perenzione è un istituto che ormai non appartiene più al nostro codice; e allora, non volendo attribuire al Senato il torto di aver riportato un'espressione che fa riferimento ad un istituto non più esistente nel nostro ordinamento processuale, diamo l'interpretazione più semplice e naturale, e, cioè, che il Senato abbia voluto dire che si debba trattare di una domanda giudiziale non più in vita; e ciò perché perenta significa estinta. Con questa interpretazione ritengo che qualsiasi perplessità possa considerarsi superata.

L'altra questione, riguardante la soppressione della presunzione della buona fede, è invece una modifica sostanziale.

Non sono d'accordo con le interpretazioni benevole che sono state date, nel senso che l'espressione sarebbe stata giudicata superflua dal Senato. Indubbiamente, si è voluto adottare una formula più restrittiva, perché la soppressione di questa norma significa che si sono volute lasciare in vigore le norme del Codice civile; e cioè gli articoli 1147 e 534. Per l'articolo 1147 (riguardante il possesso, con tutte le sue condizioni) si presume la buona fede; però, qui si prende in esame anche un'altra situazione giuridica, e cioè il diritto dei terzi. A questo proposito, dobbiamo ricordare che nell'articolo 534, secondo capoverso, è detto che, quando si tratta di diritti acquistati da un terzo nei confronti dell'erede apparente, si deve provare la buona fede di chi ha acquistato i diritti. Quindi si tratta di due aspetti e di due situazioni giuridiche differenti. Ora il Senato, sopprimendo il comma, ha voluto lasciare immutate le norme del nostro codice civile.

Debbo dichiarare che, dopo aver meglio riflettuto, contrariamente alla posizione presa quando abbiamo esaminato la prima volta il provvedimento, ritengo opportuna la soppressione del comma, perché si ha una maggiore garanzia quando si verificano certe situazioni per le quali qualche volta abbiamo espresso le nostre preoccupazioni.

In conclusione, siccome la discussione verte su questi due aspetti, sui quali mi pare che anche l'onorevole Kuntze abbia finito per non manifestare un dissenso sostanziale, mi pare che potremmo considerare superate le nostre perplessità. Perciò, pur con le osservazioni che mi sono permesso di fare, mi dichiaro favorevole all'approvazione delle modifiche apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. Il testo del-

l'articolo 1 approvato dalla nostra Commissione era il seguente:

« Le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano ai trasferimenti di fondi rustici siti in comuni classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, qualunque sia la loro estensione e il reddito delle particelle fondiarie, nonché ai trasferimenti di fondi rustici siti in altri comuni, quando il loro reddito dominicale non superi complessivamente le lire 36 mila ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, qualunque sia la loro estensione e il reddito delle particelle fondiarie. Le suddette disposizioni si applicano anche ai trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati, situati in altri comuni, quando il loro reddito dominicale non superi complessivamente le lire 36 mila ».

Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione il testo dell'articolo 1 modificato dal Senato.

(È approvato).

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati.

Il testo dell'articolo 4 da noi approvato era il seguente:

« Nei casi previsti dagli articoli precedenti può essere inoltrata istanza di riconoscimento di proprietà a mezzo ricorso al pretore del luogo in cui è sito il fondo. Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso.

L'istanza è resa nota mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del comune, in cui sono siti i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo della pretura, ed è pubblicata per estratto, per una sola volta, nel foglio *Annunzi legali della provincia*. Essa deve essere inoltre notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della istanza, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.

Contro la richiesta di riconoscimento è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione.

Sull'opposizione il pretore giudica con sentenza nei limiti della propria competenza per valore. Qualora il valore dei fondi cui l'opposizione si riferisce ecceda dai limiti, rimette gli atti al tribunale competente.

Qualora invece non sia fatta opposizione, il pretore, raccolte, ove occorra, le prove indicate ed assunte le informazioni opportune, provvede con decreto, per il quale, in caso di accoglimento dell'istanza, si osservano le forme di pubblicità previste dal secondo comma. Contro tale decreto può essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione. Il pretore provvede ai sensi del comma precedente.

Contro il decreto di rigetto il ricorrente può proporre reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio.

Il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprietà, costituiscono titolo a tutti gli effetti e sono soggetti a trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del Codice civile. La registrazione e la trascrizione sono effettuate coi benefici previsti dall'articolo 2.

Ogni successiva domanda di rivendicazione non nuoce ai terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti sugli immobili, anteriormente alla trascrizione della domanda medesima ».

Il Senato ha così modificato i primi due commi:

« Nei casi previsti dagli articoli precedenti può essere inoltrata istanza di riconoscimento di proprietà a mezzo ricorso al pretore del luogo in cui è situato il fondo. Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso.

L'istanza è resa nota mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del comune, in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo della pretura, ed è pubblicata per estratto, per una sola volta, nel foglio *Annunzi legali della provincia*. Nelle due pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per la opposizione di cui al terzo comma del presente articolo. La pubblicazione nel foglio *Annunzi legali della provincia* deve essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi. La istanza deve essere inoltre notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presenta-

zione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi ».

Prima di passare all'esame delle modifiche degli altri commi, dichiaro aperta la discussione sulle modifiche di cui ho dato testé lettura.

KUNTZE. Noi dichiariamo che non possiamo associarci al mantenimento delle parole « non perenta », perché secondo noi non hanno nessun significato. La perenzione è un istituto che non esiste più nel nostro ordinamento processuale. Mantenere la parola « perenta » non solo sarebbe una balordaggine, ma non si potrebbe dare ad essa una interpretazione, per quanto benivola essa possa essere. Non si tratta di un'interpretazione lessicale e non è possibile nemmeno un'interpretazione analogica. Non possiamo adagiarci su una formula inesatta. In altre occasioni, per la necessità di approvare una legge, abbiamo accettato tutte le modifiche apportate dal Senato, ma non possiamo sottoscrivere qualsiasi cosa ci venga dall'altro ramo del Parlamento perché la legge deve essere approvata. Dichiaro che, se la Commissione sarà favorevole agli emendamenti del Senato, noi non voteremo contro la legge, però vorrei richiamare l'attenzione della Commissione perché si approvi una legge fatta bene, che non getti ludibrio sul Parlamento e in particolare su quelle Commissioni che sono nella quasi totalità formate da magistrati e da avvocati.

Io vorrei proporre un emendamento formale, se mi si dà un po' di tempo per prepararlo.

LUCIFREDI. Prendo la parola, pur non essendo membro di questa Commissione, per l'amore che porto a questa proposta di legge. Siccome so che il collega Kuntze ha cortesemente ed efficacemente collaborato al varo della legge nella precedente discussione, mi permetto, proprio in nome dello spirito che egli l'altra volta ha dimostrato, di pregarlo di considerare che naturalmente un professore di diritto, come io sono, non può non riconoscere che siamo di fronte a un'improprietà. Però è un'improprietà che sul terreno pratico non porta nessuna conseguenza. Qui si tratta di una formula che è inserita in una ipotesi: l'ipotesi che ci siano delle iscrizioni o delle trascrizioni sull'immobile. Evidentemente, sulla base di un rapporto percentuale, su cento domande potrà essercene una o al massimo due, in cui ci siano domande giudiziali; negli

altri casi non ci saranno. Quindi l'ipotesi è già ridotta percentualmente al minimo. Ora, in questa rarissima ipotesi in cui c'è una iscrizione o trascrizione, chi prende l'iniziativa del procedimento deve fare una notifica. Mi sembra facilmente percepibile che quell'avvocato che prenderà l'incarico di svolgere la procedura eviterà ogni possibile discussione, preferendo fare una notifica di più; e ciò senza andare a considerare se c'è una perenzione o non perenzione, per non dare adito a complicazioni. Potrà capitare un caso in cui un avvocato, che abbia voglia di litigare, non faccia la notifica e preferisca correre l'alea di una causa in più. Ma è un caso veramente marginale; forse potrà essere un caso su mille. Ora, per un caso su mille e per una preoccupazione di puro carattere tecnico, possiamo correre il rischio di non fare andare più in porto una legge che tutti siamo d'accordo nel riconoscere importante, perché per moltissimi casi pratici è utile?

Ripeto che, pur deplorando nella sostanza l'inesattezza, come legislatore e come professore debbo dire che se ne fanno anche delle peggiori...

È una preghiera che le rivolgo, onorevole Kuntze, perché so come ella approvi questa legge.

KUNTZE. Io ho fatto una premessa: che noi daremo comunque il voto alla legge. Però forse non sarà male che dai lavori preparatori risulti questa nostra voce. D'altra parte penso, con tutto il rispetto dovuto alla dottrina accademica dell'onorevole Lucifredi, che la questione non sia soltanto di forma. Innanzi tutto c'è una modifica di sostanza al testo approvato dalla Camera, perché i rilievi fatti dall'onorevole Andreucci, che non starò a ripetere, stanno a dimostrare che la Camera aveva voluto qualche cosa di diverso, cioè aveva voluto che la notifica venisse fatta a tutti coloro i quali avevano trascritto una domanda nel ventennio precedente alla richiesta, da parte del presunto proprietario, di questa particolare procedura voluta dalla legge. Era, cioè, una garanzia nei confronti di coloro che potessero vantare dei diritti che non erano ancora prescritti. Il che è ben diverso dal fatto di una domanda in vita o non in vita. D'altra parte, che cosa significa una domanda « non perenta »? Si è detto che è una domanda in vita, cioè una domanda che è nel suo ordinario corso di svolgimento. E allora, se è una domanda in vita sulla quale il magistrato si dovrà pronunciare, a che serve questa ulteriore notifica? A far sapere a costui che c'è un'altra domanda? Ma allora sarà l'istante che dovrà

inserirsi in quel processo già esistente e non potrà valersi di questa procedura mentre è in vita una domanda fatta secondo le norme ordinarie. Sicché faremmo una norma che non avrebbe nessun significato né dal punto di vista formale né dal punto di vista sostanziale.

Su questo vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi ed è per questo che mi proponevo, attraverso un emendamento, non solo di sostituire le parole « non perenta », con le parole « non dichiarata estinta », ma di tornare al testo approvato dalla Camera. E questo per le considerazioni fatte dall'onorevole Andreucci che mi hanno perfettamente convinto. Poi per quanto riguarda l'ultima parte dell'articolo 4, ho ascoltato quello che ha detto l'onorevole Preziosi. Si tratta di una sua convinzione dalla quale non posso evidentemente cercare di dissuaderlo; però, i pareri potrebbero anche essere discordi, perché io ricordo che nella discussione svoltasi dinanzi alla Commissione non è che accettassimo questa formula senza ponderarla; l'accettammo proprio dopo una discussione approfondita e dopo le osservazioni, per me assai sagge, del Relatore onorevole Guerrieri Emanuele.

D'altra parte la motivazione del Senato — onorevoli colleghi — non dice proprio nulla, e mi spiego l'opposizione fatta allora dall'onorevole Sottosegretario. Si è detto semplicemente: « ... è pleonastica ». E perché? Perché nella prima parte si sarebbe detto: « ... i terzi in buona fede ». Ora, secondo me non è pleonastica, perché parlare di terzi di buona fede significa specificare una determinata categoria di persone ma non che quella buona fede deve essere necessariamente presunta. Proprio perché questo è in contrasto con quella norma del Codice, come ricordato dall'onorevole Preziosi. Si tratta di vedere se fosse o meno opportuno dare questa maggiore tutela ai terzi, e si tratta — come giustamente faceva rilevare lo stesso onorevole Preziosi — di un emendamento di sostanza e non di forma. Se la Commissione ritiene di accettarlo — ripudiando uno dei suoi principi di allora — può farlo, ma non credo — anche da un punto di vista di opportunità ed in vista dei fini che si propone questa legge — che sia il caso di non dare una maggiore tutela ai terzi in questa particolare situazione prevista dalla legge.

Ecco perché io, sempre rifacendomi a quella premessa (perché non vorrei che si potesse dire che da parte nostra vengono frapposti ostacoli all'approvazione della legge e nell'intento di migliorare la legge e renderla più idonea allo scopo che si propone, non mi sento di approvare la soppressione apportata dal

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1962

Senato. Se si trattasse di alcuni emendamenti di forma, che non incidono sulla sostanza del provvedimento potremmo anche essere d'accordo, anche non manifestando la nostra completa adesione, come nel caso dell'estensione del termine di cui all'articolo 6; ma quando si tratta di un emendamento introdotto — non so se mi sia consentito dirlo — forse con una certa superficialità dal Senato, (cioè, senza approfondire quegli argomenti che invece noi abbiamo approfondito) mi pare che noi avremmo il dovere di rivedere l'operato del Senato, anche se questo dovesse ritardare di uno o due mesi l'approvazione della legge.

COMANDINI. Vorrei fare una sola osservazione, che è evidente e convalidata dalla lettura dei resoconti stenografici relativi alla riunione della Commissione senatoriale. È evidente che il Senato è passato accanto alle due questioni senza approfondirle; non si è affatto reso conto della differenza fra perenzione ed estinzione; non ha pensato che di perenzione non si può più parlare in quanto tale istituto giuridico è morto da molti anni. Non ha pensato alla differenza — giustamente fatta rilevare dal Relatore — tra buona fede come fatto costitutivo del diritto e buona fede negli altri casi nei quali è la malafede ad aver valore ostativo; distinzione in base a cui si discute in dottrina sulla necessità da parte di chi accampa la buona fede di fornirne egli stesso la prova.

Però quando è detto questo (e questo, ribadisce — non voglio dire una parola grossa — il dissenso unanime che nella nostra opinione c'è dall'emendamento approvato dal Senato) mi domando quale effetto pratico — all'infuori di quello di mortificare noi stessi con l'averе trangugiato un « rospo » giuridico molto notevole — abbia la permanenza nella legge della parola « non perenta ». Secondo me nessuno, poiché quando il giudice dovrà esaminare lo stato di queste domande giudiziali dovrà concludere che non saranno perentive, in quanto la perenzione non esiste più. Quindi, se noi trangugiassimo il « rospo » giuridico ed approvassimo la variazione inserita dal Senato, praticamente si rimarrebbe al testo da noi approvato in precedenza. Sotto questo aspetto noi potremmo anche approvare il testo del Senato o parlare della cosa eventualmente in sede di coordinamento. Non so se sia audace questa mia ipotesi: vedo che il Sottosegretario aggrotta le ciglia, e non ha tutti i torti; ma, quando un istituto giuridico non esiste più, il farne richiamo nella legge costituisce, secondo me, un'imperfezione puramente formale. E allora allargando, forse un po' audacemente, i compiti del coordinamento si po-

trebbe eliminare in quella sede l'inconveniente che io ho qualificato — ve ne chiedo scusa — come un rospo dovuto ingoiare da noi, modesti cultori del diritto.

Più grave è la questione della buona fede, perché mentre la perenzione non esiste e, quindi, non può avere nessun effetto, la questione della buona fede può dar luogo ad infinite controversie in merito all'onere della prova della buona fede stessa.

In questo caso: o apportiamo un emendamento (e allora la conseguenza è purtroppo quella che dobbiamo attenderci: il provvedimento tornerà al Senato e non so se riuscirà ad essere approvato dalla Camera prima del termine della Legislatura, col risultato che si rinvierebbe tutto alle calende greche) oppure accettiamo l'emendamento, sottolineando con la maggiore energia possibile, nei lavori preparatori, il nostro intendimento che la buona fede sia presunta; il che mi pare la soluzione più accettabile per non incorrere nell'inconveniente cui accennavo prima e che nessuno di noi può sottovalutare.

ANDREUCCI. Prendo atto delle lodevoli intenzioni dell'onorevole Lucifredi, ma ciò non toglie che la soppressione della presunzione della buona fede cambi tutta la legge.

Quando noi stabiliamo che « ogni successiva domanda di rivendicazione non nuoce ai terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti sugli immobili, anteriormente alla trascrizione della domanda medesima » noi mettiamo costoro in condizione di poter provare la loro buona fede; in sostanza, li mettiamo, come giustamente rilevava l'onorevole Migliori, in condizione di fare la prova negativa, e, cioè, che non è in malafede. La prova negativa è una delle più difficili; e allora questa soppressione, che è stata così leggermente o per lo meno con tanta disinvoltura accettata dal Senato, inficerebbe di fatto gli effetti di questa legge.

Ritengo che, se l'altro emendamento può essere accettato, per mandare avanti la legge, non possiamo accogliere la soppressione della presunzione della buona fede; e del resto credo che il Senato non abbia esaminato a fondo la questione, anche perché non spiega il motivo della soppressione: dice solo che la norma è stata ritenuta superflua, ma a me pare che superflua non lo sia affatto.

Quindi, praticamente la soppressione è avvenuta senza nessuna ragione. E perciò penso che sia opportuno esaminare bene la questione prima di passare alle altre modificazioni apportate dal Senato.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1962

PRESIDENTE. Informo la Commissione che i colleghi onorevoli Kuntze, Paolucci e Buzzelli hanno presentato i seguenti emendamenti: « Sostituire la seconda parte del secondo comma dell'articolo 4 con la seguente: « L'istanza deve essere inoltre notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione dell'istanza, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti di godimento sui fondi medesimi ».

Il secondo emendamento proposto dagli onorevoli Kuntze, Paolucci e Buzzelli, è il ripristino dell'ultimo comma dell'articolo 4, che il Senato aveva soppresso, che reca: « La buona fede è presunta ».

GUERRIERI EMANUELE, Relatore. Il tenore della mia relazione mi porterebbe ad aderire agli emendamenti proposti dall'onorevole Kuntze. Però, le considerazioni fatte dal proponente e da altri colleghi circa l'opportunità di portare a conclusione questa legge, che ha già avuto un *iter* così lungo e travagliato, possono anche indurre a rinunciare alla seducente prospettiva di ritornare al testo approvato dalla nostra Commissione. Mai come in questo caso, del resto, i lavori preparatori sono di grande utilità, e noi abbiamo sottolineato nella forma più chiara e più completa quale significato debba essere dato alle espressioni introdotte.

Ora, per quanto riflette la questione sulla perenzione della domanda, non sono dello stesso avviso dell'onorevole Comandini, e, cioè, che l'espressione diventa vuota di senso e quindi praticamente inapplicabile. L'interprete non può muovere dal presupposto che il legislatore abbia adoperato un'espressione inutile non potendo dare all'espressione il significato di riferimento ad un istituto processuale che non esiste più, dovrà necessariamente fare quello che ha detto l'onorevole Preziosi, cioè interpretare l'espressione sulla base del linguaggio comune.

In fondo, *domanda perenta* significa *domanda abbandonata*. L'estinzione del processo si verifica o in caso di rinuncia o in caso di inattività processuale delle parti. Mi pare, quindi, che la espressione si possa dopo tutto accettare: rimane la sua improprietà, ma dopo i chiarimenti che sono stati dati in questa sede si può lasciar correre.

Per quanto riflette l'ultimo comma, è evidente che quanto risulta dai lavori preparatori assume la sua importanza. Se il Senato ha soppresso l'ultimo comma in quanto l'ha ritenuto superfluo e noi accettiamo l'emendamento soppressivo nel presupposto che esso

sta a significare che la presunzione ricorre, io credo che non si possono nutrire dei dubbi circa gli effetti sostanziali che derivano dalla soppressione. Non si può ritenere, come ha esposto l'onorevole Preziosi, che il terzo sia tenuto a dare la prova della buona fede. L'ipotesi è questa: che la persona la quale ha ottenuto il riconoscimento della proprietà, trasferisca - a riconoscimento ottenuto - il suo diritto o parte di esso. Si vorrebbe negare, in questo caso, una presunzione di buona fede in favore del terzo che ha contrattato con colui il quale, in virtù di una legge, ha conseguito il titolo che lo riconosce proprietario? Evidentemente la presunzione ha qui una base più solida di quella che non possa ricavarsi dai principi generali del diritto.

E dopo l'ampio riconoscimento fatto sia dal Senato che dalla nostra Commissione non credo che l'interprete potrà aver dubbi nel ritenere che il terzo sia dispensato dal fornire la prova della buona fede.

Stando così le cose, mi permetto di suggerire che la Commissione voglia accogliere le modifiche del Senato ed approvare, cioè, la legge nel testo pervenutoci.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Non ho che da ripetere cose già dette e mi associo agli ulteriori chiarimenti forniti dall'onorevole Relatore; per cui insisto anch'io nel chiedere che la Commissione approvi il testo che ci è pervenuto dal Senato.

Mi pare che preoccupazioni, dal punto di vista pratico, non ve ne debbano essere; sia in relazione alla questione della frase usata dal Senato per la domanda perenta, sia per la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4 sulla buona fede presunta, che ha veramente un valore sostanziale.

Rileggendo il resoconto stenografico del Senato, rilevo che tutti i Senatori intervenuti nella discussione, sono partiti dal presupposto che il capoverso fosse pleonastico e che la buona fede potesse essere considerata presunta.

Su questa interpretazione mi pare sia d'accordo anche questa Commissione, mentre seguendo quanto ha detto l'onorevole Preziosi, domani si potrebbe mettere in imbarazzo l'interprete.

E poiché i lavori preparatori, ai fini della interpretazione di questo comma, possono avere un'efficacia - se non risolutiva - molto forte, mi pare sia opportuno, se non addirittura necessario, che quest'interpretazione

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1962

sia data dalla Commissione all'unanimità, senza perplessità sul modo di interpretare questa soppressione.

AMADEI. Penso che si farebbe più presto a modificare la legge.

MANNIRONI. Ritengo che si possa approvare la legge senza farla tornare al Senato, anche per evitare i pericoli di ritardo che sono stati fatti presenti; ma non sarò io ad oppormi a questa modifica con conseguente rinvio all'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. A questo punto penso che potremo passare alla votazione per divisione dell'articolo 4.

Il primo comma dall'articolo 4 nel testo votato dalla nostra Commissione era così formulato:

« Nei casi previsti dagli articoli precedenti può essere inoltrata istanza di riconoscimento di proprietà a mezzo ricorso al pretore del luogo in cui è sito il fondo. Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso ».

Il Senato ha approvato invece il primo comma nella seguente formulazione:

« Nei casi previsti dagli articoli precedenti può essere inoltrata istanza di riconoscimento di proprietà a mezzo ricorso al pretore del luogo in cui è situato il fondo. Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso ».

Si tratta di una modifica puramente formale, come ha già rilevato il Relatore. Non essendovi osservazioni e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo 4, nel testo approvato dalla nostra Commissione, era così formulato:

« L'istanza è resa nota mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del comune, in cui sono siti i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo della pretura, ed è pubblicata per estratto, per una sola volta, nel foglio *Annunzi legali della provincia*. Essa deve essere inoltre notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della istanza, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa

domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi ».

Il testo del secondo comma approvato dal Senato, risulta, invece, così formulato:

« L'istanza è resa nota mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del comune, in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo della pretura, ed è pubblicata per estratto, per una sola volta, nel foglio *Annunzi legali della provincia*. Nelle due pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per la opposizione di cui al terzo comma del presente articolo. La pubblicazione nel foglio *Annunzi legali della provincia* deve essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi. L'istanza deve essere inoltre notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi ».

Mi pare che la Commissione sia d'accordo sull'emendamento sostitutivo del secondo comma approvato come nuovo testo dal Senato, fino alle parole: « dell'avvenuta affissione nei due albi ».

Pongo, quindi, in votazione il secondo comma fino a questo punto.

(È approvato).

A questo punto, si inserisce l'emendamento Kuntze-Andreucci così redatto: « La istanza deve essere inoltre notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione dell'istanza, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale diretta a rivendicare le proprietà o altri diritti di godimento sui fondi medesimi ».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Ho già espresso la mia opinione, favorevole alla approvazione della legge; ma, se la Commissione nella sua maggioranza si orientasse per l'accoglimento dell'emendamento, vorrei evitare che si determinasse nell'altro ramo del Parlamento un irrigidimento che finirebbe col produrre l'insabbiamento della legge.

Vorrei, quindi, trovare in questo caso un temperamento. Si potrebbe mantenere la sostanza dell'emendamento del Senato e migliorarne la formulazione tecnica dicendo: « salvo il caso di estinzione del processo ». Gli effetti rimarrebbero quelli voluti dal Senato e la

formulazione sarebbe tecnicamente più esatta. Naturalmente questa è una proposta subordinata, perché, come relatore, ho già espresso la mia preferenza per l'approvazione immediata del disegno di legge quale ci è pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Il concetto dell'onorevole Guerrieri Emanuele è questo: se desideriamo apportare un emendamento, per una ragione anche psicologica non ripetiamo *in toto* le nostre parole, ma esprimiamo il concetto con parole diverse, che non diano l'impressione di una rigidità sulla formula precedente.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Io appunto sarei dell'opinione di accettare la sostanza dell'emendamento del Senato, modificandone la formulazione. Invece, di parlare di domanda giudiziale non perentoria, parliamo di domanda giudiziale, salvo i casi di estinzione del processo.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto e avendo svolto con larga ampiezza la discussione, faccio rilevare che il Presidente della Camera ci ha già invitato più volte ad essere presenti in Aula per una votazione. Quindi, in pendenza della votazione in Aula, debbo sospendere la seduta, con la cordiale preghiera ai colleghi che quando ci rivedremo nella prossima seduta possa essere già maturato un accordo.

La seduta termina alle 11,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI